

Statuto

Articolo 1

E' costituita una Società per Azioni denominata: “**REVALEA S.p.A.**”.

Essa ha la propria sede in Venezia-Mestre.

Essa ha la facoltà di istituire, trasferire e sopprimere sedi secondarie, filiali, succursali, dipendenze, agenzie, rappresentanze ed uffici o unità locali comunque denominate, in qualunque località in Italia e all'estero.

Il domicilio, numero di telefax, l'indirizzo di posta elettronica o altri indirizzi e recapiti dei Soci, per quel che concerne i loro rapporti con la Società, sono quelli risultanti dal Libro dei Soci.

Articolo 2

La durata della Società è fissata al 31 dicembre 2100 e potrà essere prorogata.

Articolo 3

La Società ha per oggetto, in Italia e all'estero, l'esercizio nei confronti del pubblico:

1. delle attività di *factoring* e quindi di tutte le attività dirette a facilitare la gestione, lo smobilizzo e l'incasso dei crediti di qualsiasi natura di terzi. In tale ambito essa potrà acquistare e cedere crediti e le relative garanzie, gestire, prestare ogni tipo di garanzia, scontare crediti e titoli di credito rivenienti dallo svolgimento di attività commerciali e/o finanziaria, "*prosoluto*" o "*prosolvendo*", qualunque siano le caratteristiche del credito, assumere e concedere mandati per l'incasso di crediti comprendenti anche la rappresentanza in giudizio, effettuare pagamenti anticipati del corrispettivo di cessioni di crediti, rilasciare fidejussioni e praticare lo sconto di crediti. Sono incluse le azioni da esercitare e le operazioni da compiere, in via diretta o per interposto soggetto, riguardanti il trasferimento di crediti assistiti da privilegi, garanzie personali e reali e altri accessori;
2. delle attività per la gestione dei crediti, anche di terzi, ed il loro recupero in tutte le sue forme, in connessione con le attività di cui al punto precedente, nonché l'esercizio di tutti i servizi connessi e strumentali a tali attività, ivi comprese a titolo indicativo e non esaustivo:

- l'assunzione di informazioni commerciali finalizzate alle valutazioni commerciali della clientela, in particolare per la valutazione della solvibilità del cliente (cosiddetto "*rating*" e "*scoring*");
 - elaborazione di procedure di affidamento, analisi statistiche, elaborazione dati anche attraverso vie telematiche, cavo ed internet;
3. il compimento di ogni altra operazione finanziaria, commerciale, mobiliare e immobiliare connessa o strumentale al conseguimento dell'oggetto sociale;
 4. l'assunzione, sia diretta che indiretta, di interessenze e partecipazioni in società od imprese italiane e straniere aventi per oggetto attività strettamente connesse allo scopo sociale, nei limiti previsti dalla disciplina regolamentare applicabile.

Restano escluse le attività di raccolta del risparmio tra il pubblico.

La Società può inoltre delegare a banche e intermediari finanziari poteri deliberativi per la valutazione del merito creditizio della clientela.

La Società fa parte del gruppo bancario Banca Ifis. In tale qualità essa è tenuta all'osservanza delle disposizioni che la Capogruppo, nell'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento, emana per assicurare il rispetto della disciplina di vigilanza, inclusa l'esecuzione dei provvedimenti di carattere generale e particolare impartiti dalla Banca d'Italia nell'interesse della stabilità del Gruppo. Gli amministratori della Società forniscono alla Capogruppo ogni dato e informazione per l'emanazione delle disposizioni e la verifica del rispetto delle stesse.

Articolo 4

Il capitale sociale è di Euro 3.000.000,00 (tremilioni virgola zero zero), rappresentato da n. 3.000.000 (tremilioni) azioni del valore nominale di Euro1,00 (uno virgola zero zero) ciascuna e potrà essere aumentato per deliberazione dell'Assemblea anche con conferimenti diversi dal denaro nei limiti consentiti dalla legge.

Articolo 5

Le azioni sono nominative ed ogni azione dà diritto ad un voto.

Articolo 6

La convocazione delle assemblee dei Soci avviene mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare, ferma restando la facoltà dell'organo amministrativo di stabilire che l'assemblea si tenga esclusivamente mediante mezzi di videoconferenza o teleconferenza omettendo in tal caso l'indicazione del luogo fisico di svolgimento della riunione. La convocazione avviene mediante comunicazione scritta per via telematica ovvero con altro mezzo che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento almeno 8 (otto) giorni prima dell'assemblea.

L'Assemblea è inoltre convocata nei casi previsti dalla legge con le modalità e nei termini volta a volta previsti.

Per il diritto di intervento, per la validità di costituzione e delle deliberazioni e per la redazione dei verbali si osservano le norme di legge.

L'intervento in videoconferenza o teleconferenza è consentito purché sia garantita l'esatta identificazione delle persone legittimate a presenziare e la possibilità di intervenire oralmente, in tempo reale, su tutti gli argomenti.

Articolo 7

L'Assemblea dei Soci è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in sua assenza, nell'ordine, dal Vice Presidente, se nominato, ovvero dall'Amministratore più anziano di età.

Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'Assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

Il Presidente è assistito da un Segretario, che può essere scelto anche all'infuori dei soci. Le deliberazioni dell'Assemblea sono constatate da processo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario.

Nei casi di legge ed inoltre quando il Presidente lo ritenga opportuno, il verbale viene redatto da un Notaio.

Articolo 8

Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese validamente per alzata di mano o con altra modalità, comunque palese, anche elettronica eventualmente proposta dal Presidente, salvo diversa inderogabile disposizione di legge.

Le deliberazioni dell'Assemblea, prese in conformità della legge e del presente statuto obbligano tutti i Soci ancorché dissenzienti o assenti.

Ai soci che non hanno concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti:

- a) la proroga del termine;
 - b) l'introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione dei titoli azionari
- non spetta il diritto di recesso, relativamente a tutte o parte delle loro azioni.

Articolo 9

La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da 3 (tre) a 9 (nove) membri che possono essere anche non soci.

La durata della loro carica è fissata per un periodo non superiore a tre esercizi, salva la minor durata prevista dalla delibera di nomina, e sono rieleggibili.

L'Assemblea dei Soci provvederà a deliberare il numero e ad eleggere i Consiglieri di Amministrazione.

L'Assemblea ordinaria, all'atto della nomina e per l'intera durata del loro ufficio, stabilisce il compenso fisso per esercizio dei componenti del Consiglio di Amministrazione, da ripartirsi tra i singoli componenti secondo le determinazioni del Consiglio di Amministrazione medesimo. Il Consiglio di Amministrazione stabilisce, sentito il parere del Collegio Sindacale, la remunerazione degli Amministratori investiti di particolari cariche prevista ai sensi dell'art. 2389, terzo comma, del Codice civile. Agli Amministratori che non siano Dirigenti del Gruppo spetta il rimborso delle spese sostenute per l'esercizio delle loro funzioni.

Per la nomina degli Amministratori, il rinnovo del loro mandato e la loro sostituzione, si applicano le norme di legge. I componenti del Consiglio di Amministrazione devono possedere i requisiti e criteri espressamente previsti dalla normativa, anche regolamentare.

Qualora per dimissioni o per altra causa venisse a mancare la maggioranza degli Amministratori nominati in assemblea, si ritiene decaduto l'intero Consiglio di

Amministrazione e l'Assemblea dei soci deve essere convocata con urgenza dagli amministratori rimasti in carica per le nuove nomine.

Il Consiglio può delegare a suoi membri le attribuzioni e le facoltà che ritiene opportune, salvo le limitazioni previste dalla legge e regolamentari.

Articolo 10

Il Consiglio di Amministrazione qualora non vi abbia già provveduto l'Assemblea, elegge tra i propri membri il Presidente, e può nominare un Vice Presidente, i quali rimangono in carica per tutta la durata del loro mandato di Amministratore.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente fanno le veci, nell'ordine, il Vice Presidente, ove nominato, e l'Amministratore più anziano di età.

Il Consiglio di Amministrazione può nominare un Segretario il quale può essere scelto anche all'infuori dei suoi membri.

Articolo 11

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente, o da chi ne fa le veci, di sua iniziativa o su richiesta di almeno due Amministratori mediante comunicazione scritta per via telematica da spedire almeno 5 (cinque) giorni prima di quello fissato per l'adunanza; in caso d'urgenza detto termine può essere ridotto ad un giorno.

È ammessa la riunione o l'intervento per videoconferenza o teleconferenza, purché sia garantita l'esatta identificazione delle persone legittimate a presenziare, la possibilità di intervenire oralmente, in tempo reale, su tutti gli argomenti, nonché la possibilità per ciascuno di ricevere o trasmettere documentazione.

Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza della maggioranza degli Amministratori in carica ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Il Consiglio di Amministrazione può tuttavia validamente deliberare anche in mancanza di formale convocazione ove siano presenti tutti i suoi membri e tutti i sindaci effettivi in carica.

Articolo 12

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per l'ordinaria e la straordinaria amministrazione della Società ad eccezione di quanto espressamente riservato dalla legge o dallo statuto all'Assemblea dei Soci.

Le deliberazioni concernenti la fusione nei casi previsti dagli articoli 2505 e 2505 *-bis* del codice civile, l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie, la riduzione del capitale sociale in caso di recesso del Socio, gli adeguamenti dello statuto a disposizioni normative, il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale sono, nei limiti di legge, riservate al Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio può delegare all'Amministratore Delegato le attribuzioni e le facoltà che ritiene opportune, salvo le limitazioni previste dalla legge o dallo statuto.

Il Consiglio di Amministrazione può nominare un Direttore Generale e quel numero di Funzionari, di Procuratori generali per una o più categorie di atti e Procuratori speciali che riterrà opportuno, investendoli della firma sociale ai sensi dell'art. 15 e determinandone le attribuzioni.

L'organo o gli organi delegati riferiscono al Consiglio di Amministrazione e al Collegio sindacale, con periodicità trimestrale, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Società e dalle sue controllate.

Articolo 13

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione debbono constare in verbali trascritti su apposito libro tenuto a norma di legge ed essere firmati dal Presidente e dal Segretario. Gli estratti dei verbali firmati dal Presidente o da due Amministratori presenti alla riunione e controfirmati dal Segretario fanno piena prova.

Articolo 15

La firma sociale spetta, con le modalità di cui al successivo comma:

- al Presidente, all'Amministratore Delegato e al Direttore Generale, ove nominati;
- ai procuratori nominati per determinati atti o categorie di atti ed alle altre persone cui sia stata attribuita dal Consiglio di Amministrazione, nei limiti delle facoltà conferite.

La firma sociale è impegnativa quando sia fatta collettivamente da due delle persone autorizzate. Il Consiglio di Amministrazione può tuttavia delegare propri componenti o personale della Società a firmare singolarmente determinate categorie di atti di ordinaria amministrazione.

Il Consiglio può attribuire al Presidente, all'Amministratore Delegato, al Direttore Generale, ove nominati, la facoltà di nominare procuratori speciali per determinati atti o categorie di atti stabilendone i limiti e le modalità.

Il Consiglio può anche conferire ad altre Società ed enti la facoltà di firmare in nome e per conto della Società, per determinati atti o categorie di atti, limitatamente alle operazioni effettuate per suo conto; in tal caso le Società ed enti autorizzati faranno precedere alla loro firma sociale nei modi e nei termini stabiliti dai loro statuti, la dizione "per procura della "xxxxx S.p.A.".

La firma sociale e la rappresentanza della Società di fronte ai terzi, anche in giudizio, in qualsiasi sede giudiziaria ed amministrativa e per ogni grado di giurisdizione, compresi i giudizi di revocazione e cassazione, con facoltà di promuovere azioni ed istanze giudiziarie e di nominare avvocati spettano singolarmente al Presidente del Consiglio di Amministrazione e all'Amministratore Delegato nonché ai Procuratori designati a tale scopo dal Consiglio di Amministrazione.

Articolo 16

L'Assemblea dei Soci nomina un Collegio Sindacale composto di tre Sindaci Effettivi, tra i quali elegge il Presidente, e due supplenti.

Per la nomina e le attribuzioni dei Sindaci, la determinazione del loro compenso e la durata dell'ufficio si osservano le norme di legge, di statuto, o regolamentari. Ai sindaci spetta il rimborso delle spese sostenute per l'esercizio delle loro funzioni.

I componenti del Collegio Sindacale devono possedere i requisiti e criteri espressamente previsti dalla normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente.

È ammessa la riunione o l'intervento per videoconferenza o teleconferenza, purché sia garantita l'esatta identificazione delle persone legittimate a presenziare, la possibilità di intervenire oralmente, in tempo reale, su tutti gli argomenti, nonché la possibilità per ciascuno di ricevere o trasmettere documentazione.

Articolo 17

La revisione legale dei conti è esercitata, ai sensi delle applicabili disposizioni di legge, da un revisore legale o da una società di revisione legale all'uopo abilitati.

Per la nomina, i compiti e le responsabilità si applicano le previsioni di Legge.

Articolo 18

L'esercizio ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Il Consiglio di Amministrazione redige il bilancio dell'esercizio e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea.

L'Assemblea per l'approvazione del bilancio deve essere convocata dal Consiglio di Amministrazione entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio

Articolo 19

L'Assemblea dei soci delibera in merito al riparto dell'utile netto di esercizio, dopo l'assegnazione del 5% alla riserva legale - sino a quando questa non abbia raggiunto i limiti di legge – e ad ogni altro stanziamento prudenziale che l'Assemblea, su proposta del Consiglio di Amministrazione, deliberasse per incrementare la suddetta riserva o per costituirne altre di carattere straordinario o speciale.

Articolo 20

In caso di scioglimento della società, l'Assemblea - ferma l'osservanza delle norme inderogabili di legge - determinerà le modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori determinandone i poteri.

Articolo 21

Per tutto quanto non espressamente contemplato nel presente statuto, valgono le disposizioni di legge.

Si dichiara che il presente statuto è quello vigente della società "REVALEA S.P.A." alla data del 20 novembre 2023 a seguito dell'intervenuta efficacia della delibera di

trasferimento della sede legale a Venezia-Mestre adottata dall'assemblea straordinaria in data 31 ottobre 2023 (verbale a rogito notaio Manuela Agostini di Milano rep. n. 87867/19259).

Milano, 20 novembre 2023